



A.S.L. TO5

Azienda Sanitaria Locale
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino

Sede Legale – Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri (To) – tel. 011 94291 – C.F. e P.I. 06827170017

**AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

Il Direttore Generale dell'ASL TO5, in esecuzione della deliberazione n. 17 del 12/1/2024 ai sensi del Decreto Ministeriale per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6/8/2020

**l'ASL TO5
emette il presente avviso**

Art. 1 – Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

E' indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'ASL TO5, costituito in forma collegiale.

L'incarico conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

Art. 2 – Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo, ivi incluse le spese di viaggio, per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro 3.000,00. Non è previsto un limite al numero di sedute.

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, risultano iscritti all'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica da almeno sei mesi.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico come componente dell'OIV collegiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, lettere a), b) e c) del citato D.M., i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

Art. 4 – Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art. 14, comma 8 del d. lgs. n. 150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 5 – Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs. n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Art. 6 – Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 6 febbraio 2024, esclusivamente in formato .pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, al seguente indirizzo: protocollo@cert.aslto5.piemonte.it indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina di un componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance presso l'ASL TO5".

Farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata è stato consegnato alla citata casella di posta elettronica di destinazione, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Art. 8 – Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii., "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita commissione, composta dal Direttore Amministrativo d'Azienda, dal Direttore Sanitario d'Azienda e dal Direttore della S.C. Risorse umane – affari generali, eventualmente sostituiti da un Direttore di Dipartimento o di Struttura Complessa, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Al termine di tale accertamento, la commissione sottopone al Direttore Generale una rosa di candidati qualificati e idonei per la nomina.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.

Non verrà stilata alcuna graduatoria di merito o per titoli, né vi sarà l'attribuzione di punteggi; la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'amministrazione.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione e alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La commissione, ove lo riterrà opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico.

L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679), il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'ASL TO5 in qualità di titolare del trattamento è finalizzato unicamente allo svolgimento della procedura e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche tramite strumenti informatici e telematici, secondo i principi previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità sopra descritte o connesse alle pubbliche funzioni esercitate.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale del Titolare nella sezione "Privacy/Informative Privacy ASL TO5".

Art. 10 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7/8/1990, n. 241 è il dott. Gerardantonio Coppola, direttore della S.C. Risorse umane – affari generali.

Art. 11 – Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell'ASLTO5.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Chieri,

Il Direttore Generale
dott. Angelo Michele Pescarmona